



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO l'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*”, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2013, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario (di seguito denominato “Fondo”);

VISTO, in particolare, il comma 3 del predetto articolo 16-bis, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, siano definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 2013, n. 148, e successive modificazioni, che prevede, in particolare, all'articolo 2 la ripartizione delle risorse del Fondo per il 90 per cento sulla base delle percentuali riportate nella tabella 1 allegata al medesimo DPCM;

VISTO l'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 ottobre di ogni anno, siano ripartite le risorse del Fondo sulla base dei criteri ivi disciplinati;

VISTO l'articolo 27, comma 4, del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevede che, nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 27, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia ripartito tra le Regioni, a titolo di anticipazione, l'ottanta per cento dello stanziamento del Fondo. L'anticipazione è effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna Regione l'anno precedente, che coincidono con quelle indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2023;



VISTO il successivo comma 7 del citato articolo 27, che ha previsto che “*a decorrere dal 1° gennaio 2018 è abrogato il comma 6 dell’articolo 16 – bis del decreto – legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*”;

VISTO il successivo comma 8 del citato articolo 27, come modificato dall’articolo 47 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 2013, n. 148, con le successive rideterminazioni e aggiornamenti ivi previsti, conservi efficacia fino al 31 dicembre dell’anno precedente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 27;

VISTO l’articolo 10-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, che dispone “*misure per favorire l’accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta*” e ha previsto un incremento del Fondo per un importo pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 al fine di garantire il diritto delle persone a mobilità ridotta all’accesso al trasporto pubblico;

VISTO l’articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, concernente il “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, che ha previsto un incremento del Fondo per un importo pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2025, al fine di garantire alle persone con disabilità che presentano compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali e alle persone con patologie, anche non in possesso del certificato di riconoscimento della condizione di disabilità, il diritto di farsi accompagnare da un cane di assistenza sui mezzi di trasporto pubblico senza dover pagare alcun biglietto o sovrattassa per l’animale e il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico;

CONSIDERATO che lo stanziamento a valere sul capitolo 1315 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - al netto delle risorse di cui all’articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, pari a 25 milioni di euro per l’anno 2026 - è complessivamente pari a 5.276.754.000,00 euro per l’anno 2026;

VISTO l’articolo 8, comma 5, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, che ha modificato l’importo del Fondo da destinare alla copertura dei costi di funzionamento dell’Osservatorio di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevedendo che sia pari allo 0,105 per cento dell’ammontare del Fondo medesimo e, comunque, nel limite massimo di 5,2 milioni di euro annui;

TENUTO CONTO, pertanto, che lo stanziamento da destinare al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale anche ferroviario, al netto della quota per il funzionamento dell’Osservatorio di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari a 5.200.000,00 euro, ammonta a 5.271.554.000,00 euro per l’anno 2026;

CONSIDERATO che lo stanziamento da destinare al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale anche ferroviario, a valere sul quale determinare l’anticipazione dell’80 per cento del Fondo - al netto dell’incremento di cui al citato articolo 10-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, destinato a specifiche finalità, e tenendo conto dell’incremento di cui al predetto articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - ammonta a 5.270.354.000,00 euro per l’anno 2026;



CONSIDERATA la necessità di procedere sulla base di quanto stabilito dal citato articolo 27, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2017, che prevede che venga ripartito tra le Regioni a statuto ordinario, entro il 15 gennaio 2026, l'80 per cento dello stanziamento del Fondo per l'anno 2026, applicando le percentuali di riparto di cui al DPCM 11 marzo 2013;

DECRETA

Articolo unico
(Erogazione dell'anticipazione per l'anno 2026)

1. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 entro il 31 ottobre di ciascun anno, per l'anno 2026 è concessa alle Regioni a statuto ordinario un'anticipazione dell'80 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui al comma 1 dell'articolo 16-*bis* del decreto legge n. 95 del 2012, complessivamente pari a 4.216.283.200,00 euro.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 in favore delle Regioni a statuto ordinario secondo gli importi di cui alla Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La relativa erogazione a favore delle Regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile fino alla concorrenza dell'importo di 4.216.283.200,00 euro.
3. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**



Tabella 1

Riparto delle risorse finanziarie da attribuire alle Regioni a statuto ordinario a titolo di anticipazione per l'anno 2026, pari all'80 per cento dello stanziamento del "Fondo nazionale" come definito con il presente decreto.

REGIONI	Percentuali di riparto	Risorse da erogare alle Regioni a titolo di anticipazione 2026
ABRUZZO	2,69%	113.406.677,41
BASILICATA	1,55%	65.345.855,01
CALABRIA	4,28%	180.438.877,07
CAMPANIA	11,07%	466.695.880,65
EMILIA ROMAGNA	7,38%	311.130.587,10
LAZIO	11,67%	491.991.050,33
LIGURIA	4,08%	172.007.153,84
LOMBARDIA	17,36%	731.873.576,16
MARCHE	2,17%	91.484.197,02
MOLISE	0,71%	29.932.617,46
PIEMONTE	9,83%	414.419.196,64
PUGLIA	8,09%	341.063.204,56
TOSCANA	8,83%	372.260.580,50
UMBRIA	2,03%	85.581.990,76
VENETO	8,27%	348.651.755,46
TOTALE	100,00%	4.216.283.200,00

